

Bruxelles, 17 settembre 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2015/0206 (NLE)

12132/15
ADD 1

COEST 271
WTO 189

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 settembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 456 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alle posizioni che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 456 final - ANNEX 1.

All.: COM(2015) 456 final - ANNEX 1

Bruxelles, 16.9.2015
COM(2015) 456 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alle posizioni che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alle posizioni che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

PROGETTO

DECISIONE 2015/1 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

del ... 2015

che adotta il suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- 2) L'articolo 240 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile verifichi l'attuazione del capitolo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- 3) L'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo prevede che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotti il proprio regolamento interno.

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'appendice.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il

*Per il sottocomitato per il commercio e lo
sviluppo sostenibile*

Il presidente

Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità dell'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo"), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 2.
5. Il termine "parti" nel presente regolamento interno va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Georgia.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". I riferimenti al Comitato di associazione o al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia in conformità dell'articolo 240 dell'accordo.

PROGETTO

DECISIONE 2015/2 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

del ... 2015

che adotta l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo"), in particolare l'articolo 243,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- 2) L'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisca un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti.

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 243 dell'accordo figura nell'appendice della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente

**ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Esperti proposti dalla Georgia

1. Nata Sturua
2. David Kikodze
3. Marina Shvangiradze
4. Ilia Osepashvili
5. Roin Migriauli

Esperti proposti dall'UE

1. Eddy Laurijssen
2. Jorge Cardona
3. Karin Lukas
4. Hélène Ruiz Fabri
5. Laurence Boisson De Chazournes
6. Geert Van Calster

Presidenti

1. Jill Murray (Australia)
2. Janice Bellace (USA)
3. Ross Wilson (Nuova Zelanda)
4. Arthur Appleton (USA)
5. Nathalie Bernasconi (Svizzera)

PROGETTO DI
DECISIONE 2015/3 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE
"COMMERCIO" UE-GEORGIA

del ... 2015

che istituisce l'elenco di arbitri di cui all'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo"), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 268, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- 2) L'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto nell'accordo stesso.
- 3) L'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisca un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. Gli elenchi delle persone che possono fungere da arbitrio ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo sono contenuti nell'appendice della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio"*

Il presidente

ELENCO DEGLI ARBITRI

Esperti proposti dalla Georgia

1. Christian Häberli (Svizzera)
2. Donald McRae (Canada)
3. John Adank (Nuova Zelanda)
4. Ronald Saborio (Costa Rica)
5. Thomas Cottier (Svizzera)

Arbitri proposti dall'UE

1. Claus-Dieter Ehlermann
2. Giorgio Sacerdoti
3. Jacques Bourgeois
4. Pieter Jan Kuijper
5. Ramon Torrent

Presidenti

1. David Unterhalter (Sud Africa)
2. Merit Janow (USA)
3. Helge Seland (Norvegia)
4. Leora Blumberg (Sud Africa)
5. William Davey (USA)